

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1739**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SEMERARO, CARUSO Antonino, BOBBIO Luigi, GRILLOTTI, PACE, BONATESTA, FLORINO, CURTO, TATÒ, MUGNAI, SPECCHIA, BONGIORNO, DEMASI, MAGNALBÒ, COZZOLINO, COLLINO, TOFANI, KAPPLER, VALDITARA, CONSOLO, MENARDI, MASSUCCO, PONTONE, MULAS, NESSA, TREMATERRA, MARANO, CARRARA, SERVELLO, TOGNI, BEVILACQUA, SAMBIN, VICINI, EUFEMI, ROLLANDIN, DE CORATO, MEDURI, PELLICINI, FIRRARELLO, CICCANTI, SALZANO, D’AMBROSIO e MELELEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2002

---

Modifiche al codice civile  
in riferimento al cognome dei coniugi e dei figli

---

ONOREVOLI SENATORI. - La vigente normativa codicistica non regolamenta, come è noto, in maniera espressa l'attribuzione del cognome, nè in riferimento ai coniugi, nè in riferimento ai figli. Per la verità con la riforma del diritto di famiglia, ai sensi dell'articolo 143-*bis* del codice civile, introdotto dall'articolo 25 della legge del 19 maggio 1975, n. 151, è stata solo prevista la non imposizione del cognome del marito alla moglie.

In riferimento ai figli, invece, nulla è stato previsto e vige sostanzialmente una prassi, decisamente consolidata, secondo la quale al figlio si attribuisce il cognome del padre. Non poteva essere diversamente, attesa la passata previsione secondo la quale anche la moglie assumeva il cognome del marito. Allo stato, considerata la detta nuova formulazione dell'articolo 143-*bis* del codice civile, si impone un'espressa disciplina che riguardi l'attribuzione del cognome ai figli anche per evitare la permanenza della richiamata prassi non più evidentemente aderente alla generale impostazione.

È evidente, infatti, che l'acquisizione per la moglie del cognome del marito faceva pensare ad una concezione più patriarcale che, ovviamente, non poteva essere disattesa in occasione dell'attribuzione del cognome ai figli.

L'evoluzione concettuale, ed anche il doveroso riconoscimento per la figura della donna e della madre, hanno fatto ritenere dapprima la necessità di eliminare l'imposi-

zione alla moglie del cognome del marito e fanno ora ritenere la necessità non soltanto di disciplinare la materia dell'attribuzione del cognome ai figli, ma anche di elaborare una disciplina che esalti la figura della madre.

Si ritiene che la nuova regolamentazione debba da una parte tenere conto, come già detto, della figura materna e dall'altra deve però essere tale da non impedire la possibilità di individuazione ad ogni effetto della discendenza familiare. In altri termini, nell'ambito familiare sussiste senza dubbio pari dignità e i coniugi sono entrambi espressione della famiglia; tuttavia occorre introdurre un sistema che garantisca il riconoscimento e faccia individuare la discendenza.

Per tale ragione si propone un disegno di legge che, si pensa, possa essere idoneo a contemperare le varie esigenze. È necessario, ovviamente, disciplinare anche l'attribuzione del cognome ai figli naturali ed adottivi.

Sotto altro profilo non v'è chi non veda la necessità oltremodo sussistente di fare in modo che si eviti con il passare del tempo e con lo scorrere delle generazioni il moltiplicarsi dei cognomi.

Si aggiunge che la disciplina ipotizzata consentirà anche di eliminare tutte le problematiche connesse all'omonimia.

Per concludere è doveroso far rilevare che l'Italia è rimasta una delle ultime nazioni a non aver adeguato la normativa di che trattasi alle mutate concezioni sociali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 143-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - (*Cognome dei coniugi*). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome»;

b) dopo l'articolo 143-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 143-*ter*. - (*Cognome del figlio*). - Ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio è attribuito il cognome di entrambi i genitori, ed è riportato per primo quello paterno.

I genitori portatori entrambi di doppio cognome trasmettono necessariamente il primo cognome del padre e per secondo uno dei due cognomi portati dalla madre, a scelta di costei. Ove uno soltanto dei due genitori sia portatore di doppio cognome, sarà necessariamente trasmesso quello portato dal padre o il primo fra quelli portati dal padre e quello portato dalla madre o uno di quelli portati dalla madre a scelta della madre medesima»;

c) l'articolo 262 è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (*Cognome del figlio naturale*) - Il figlio naturale assume il doppio cognome di chi lo ha riconosciuto, anche se successivamente interviene il riconoscimento dell'altro genitore. Ove il riconoscimento venga contemporaneamente effettuato da entrambi i genitori vale quanto previsto per la filiazione legittima.

Nell'ipotesi di riconoscimento di soggetto maggiore di età è prevista la possibilità per lo stesso di acquisire interamente il cognome di chi lo ha riconosciuto, secondo quanto disposto al primo comma, o anteporre semplicemente al proprio cognome l'unico cognome del padre o il primo cognome del padre. La stessa possibilità è prevista nel caso di riconoscimento da parte soltanto della madre»;

d) l'articolo 299 è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*) - L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al suo.

Ai casi di adozione compiuta da coniugi si applicano le disposizioni vigenti in materia di filiazione legittima.

Ove l'adozione riguardi soggetto maggiore d'età, a questi è riconosciuta la possibilità di conservare il proprio cognome.

Se l'adozione è compiuta da donna maritata, l'adottato che non sia figlio del marito assume il doppio cognome dell'adottante. Se l'adottato è maggiorenne può conservare il proprio cognome o anteporre allo stesso il primo cognome dell'adottante ove portatore di un solo cognome, ovvero può anteporre il primo cognome dell'adottante al proprio primo cognome»;

e) dopo l'articolo 299 è inserito dal seguente:

«Art. 299-bis. - (*Conservazione del cognome*) - I cognomi acquisiti a seguito di riconoscimento o adozione non possono subire mutamenti a seguito di successivi atti di adozione o riconoscimento, a meno che non intervenga revoca o declaratoria di nullità».